

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

TERZA SEZIONE

CASO PETRINA c. ROMANIA

(Ricorso n. 78060/01)

SENTENZA

STRASBURGO

14 ottobre 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma

Nel caso Petrina c. Romania,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una Camera composta da:

Josep Casadevall, *presidente*,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power, *giudici*,

e da Santiago Quesada, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 settembre 2008,

Rende la presente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 78060/01) diretto contro la Romania, con il quale un cittadino di questo Stato, il sig. Liviu Petrina («il ricorrente»), ha adito la Corte il 16 gennaio 2001 in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il governo rumeno («il Governo») è rappresentato dal suo agente, il sig. R.-H. Radu, del Ministero degli Affari esteri.

3. Il 21 gennaio 2003, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile e ha deciso di comunicare la doglianza fondata sull'art. 8 della Convenzione al Governo. Il 15 novembre 2007, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

4. Il ricorrente è nato nel 1940 e risiede a Bucarest.

5. Il 7 ottobre 2007, durante una trasmissione televisiva («*Starea de veghe*») che aveva per argomento il progetto di legge concernente l'accesso alle informazioni custodite dagli archivi degli ex servizi di sicurezza dello Stato («la *Securitate*»), C.I. (giornalista del settimanale *Cațavencu*) affermò, tra l'altro, che nell'ambito del Partito nazionale contadino («P.N.T.») vi

sarebbero stati degli agenti di tale servizio. Egli affermò anche che si trattava di «falsi eroi», di «agenti della *Securitate*» che sarebbero stati in prigione per «qualcos'altro» e che pretendevano di essere degli «ex detenuti politici». Portò ad esempio il nome del ricorrente. Una trascrizione dei passaggi conferenti di tale trasmissione è stata allegata agli atti.

6. Il 27 ottobre 1997, sul settimanale *Cațavencu*, venne pubblicato da C.I. un articolo intitolato «I fatti allucinanti del Segretario di Stato Grigore l'Impenetrabile» («*Halucinantele fapte ale secretarului de stat Indescifrabil Grigore*») nel quale il ricorrente figurava come ex segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri, con il grado di «capitano della *Securitate*», essendo altresì «una talpa» all'interno del P.N.T.. Copia di questo articolo è stata allegata agli atti.

7. Il 5 novembre 1997, il ricorrente presentò una querela contro C.I. con costituzione di parte civile dinanzi al Tribunale di primo grado della prima circoscrizione di Bucarest, per ingiuria e diffamazione. Il ricorrente denunciava come diffamatorie le affermazioni di C.I. durante la trasmissione televisiva del 7 ottobre 1997, secondo le quali egli sarebbe un ex agente della *Securitate*, «infiltrato illegalmente nel Partito nazionale contadino», e così pure le affermazioni contenute nell'articolo di stampa pubblicato il 27 ottobre 1997 sul settimanale *Cațavencu*, secondo le quali egli era un «capitano della *Securitate*» e «una talpa all'interno del Partito nazionale contadino».

8. Il 30 marzo 2000, il Tribunale di primo grado della prima circoscrizione di Bucarest assolse C.I. e respinse le domande di natura civile del ricorrente. Il tribunale, dopo aver constatato che C.I. era l'autore delle affermazioni pretesamente diffamatorie, ritenne che esse non avessero che una natura «generica, imprecisa e che di conseguenza i reati non sussistessero, per difetto dell'elemento intenzionale». Il tribunale giudicò che il settimanale *Cațavencu* fosse una pubblicazione con un ruolo moraleggiante ed umoristico. Il ricorrente fece ricorso (*recurs*) contro questa sentenza.

9. Con sentenza del 18 luglio 2000, il Tribunale dipartimentale di Bucarest respinse il ricorso del ricorrente siccome infondato. Il tribunale ritenne che le affermazioni di C.I. costituissero «dei giudizi di valore che derivavano dalla libertà di opinione e dal suo diritto di comunicare idee». Il tribunale citò il caso *Lingens c. Austria* (sentenza dell'8 giugno 1986), nel quale viene fatta una distinzione tra i «fatti» e «i giudizi di valore», potendo i fatti essere provati, diversamente dai giudizi. Il tribunale sottolineò poi l'importanza dell'applicazione diretta della Convenzione nel diritto interno, in particolar modo nella prassi interna. Il tribunale ricordò che, fatto salvo il paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione, la libertà di espressione vale non soltanto per le «informazioni» o «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che «urtano, scandalizzano o inquietano». Quanto alla stampa, sottolineò che questa non deve

oltrepassare i limiti del diritto ad una buona reputazione, ma che essa ha per compito di trasmettere ai cittadini delle informazioni e delle idee. Questa libertà è tanto più importante ogni volta in cui la stampa comunica informazioni sulla vita politica e sui politici. Infine, il tribunale, citando il caso *Lingens*, notò che «l'uomo politico ne gode anche lui, anche quando non agisce nell'ambito della sua vita privata, ma in tal caso le esigenze di questa tutela devono essere poste a confronto con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche.»

10. Il 13 gennaio 1998, il ricorrente presentò contro M.D., giornalista di *Cațavencu*, una querela con costituzione di parte civile, per ingiuria e diffamazione. Fece valere che questi, in un articolo pubblicato a sua firma, aveva affermato che il ricorrente era «maggiore della *Securitate*» e che, tramite lui, i membri del P.N.T. avevano preteso di essere i «veri» parlamentari durante il Parlamento provvisorio del 1990.

11. Con sentenza del 27 gennaio 2000, il Tribunale di primo grado della prima circoscrizione di Bucarest assolse M.D. dai capi di imputazione di ingiuria e diffamazione e respinse le domande di natura civile del ricorrente. Il tribunale motivò questa sentenza con la mancata imputazione al ricorrente, nelle parole per cui è causa, di un «fatto preciso, individuato da particolari circostanziati». Il tribunale constatò altresì che l'imputato era un libellista, dato che anche l'articolo in questione aveva un tale carattere, e che «le conseguenze di questo genere di libello erano sempre salutari per la società».

12. Il ricorrente propose contro questa sentenza un ricorso, che venne respinto con sentenza del 18 luglio 2000 del Tribunale dipartimentale di Bucarest, riprendendo questo la stessa argomentazione.

13. Il 14 dicembre 2004, il ricorrente ha allegato agli atti un attestato da parte del Consiglio nazionale per lo studio degli archivi del Dipartimento della Sicurezza dello Stato «*Securitate*», che indicava che il ricorrente non figurava tra le persone che avevano collaborato con gli organi della *Securitate*.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

14. Le disposizioni pertinenti del codice penale rumeno, così come redatte al tempo dei fatti, erano così formulate:

REATI CONTRO LA DIGNITA'

Articolo 205 – L'ingiuria

«L'offesa all'onore o alla reputazione di una persona mediante parole, gesti o ogni altro mezzo, o mediante l'esposizione di questa alla derisione, sarà punita con una pena detentiva da un mese a due anni o con una multa (...)

La Procura della Repubblica può essere adita con una querela proveniente dalla vittima (...))»

Articolo 206 – La diffamazione

«L'affermazione o l'accusa in pubblico di un certo fatto concernente una persona, fatto che, se fosse vero, esporrebbe tale persona ad una sanzione penale, amministrativa o disciplinare, o al pubblico disprezzo, sarà punita con una pena detentiva da tre mesi ad un anno o con una multa.»

Articolo 207 – La prova della verità

«La prova della verità delle affermazioni o delle accuse può essere ammessa se l'affermazione o l'accusa sono state commesse per la tutela di un interesse legittimo. I fatti in merito ai quali è stata fornita la prova della verità non costituiscono reato di ingiuria o di diffamazione.»

15. Il codice penale è stato modificato in profondità nel 2004 dalla legge n. 301/2004, la cui entrata in vigore non è prevista che per il 1° settembre 2008. Il nuovo testo relativo alla diffamazione è così formulato:

«L'affermazione o l'accusa in pubblico con ogni mezzo di un certo fatto concernente una persona, fatto che, se fosse vero, esporrebbe tale persona ad una sanzione penale, amministrativa o disciplinare, o al pubblico disprezzo, è punita con una multa da 10 a 200 giorni.

(...) »

16. Il codice penale è stato modificato ed integrato dalla legge n. 160 del 30 maggio 2005, recante approvazione dell'ordinanza d'urgenza del governo n. 58 del 23 maggio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 470 del 2 giugno 2005.

L'articolo unico di questa ordinanza è formulato come segue:

« (...) »

A. articolo I punto 2: il primo comma dell'art. 206 avrà la formulazione seguente:

L'affermazione o l'accusa in pubblico con ogni mezzo di un certo fatto concernente una persona, fatto che, se fosse vero, esporrebbe tale persona ad una sanzione penale, amministrativa o disciplinare, o al pubblico disprezzo, è punita con una multa da 2.500.000 a 130.000.000 di vecchi leu rumeni. (...) »

17. La legge n. 178 del 4 luglio 2006, recante modifiche del codice penale e di altre leggi, ha abrogato gli articoli da 205 a 207 del codice.

18. Le disposizioni relative all'accesso dei cittadini al loro fascicolo personale tenuto dalla *Securitate* e volte a smascherare la natura di polizia politica di questa organizzazione, si possono riassumere come segue:

a) Legge n. 187/1999, pubblicata il 9 dicembre 1999 sulla Gazzetta Ufficiale (*Monitorul Oficial*). Una sintesi delle disposizioni pertinenti di

questa legge è presente nella sentenza *Rotaru c. Romania* ([GC], n. 28341/95, § 32, CEDU 2000-V).

b) Ordinanza d'urgenza del governo (« O.U.G. ») n. 16/2006 per la modifica della legge n. 187/1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006. Questa ordinanza aveva come scopo quello di porre rimedio alle difficoltà manifestatesi nell'applicazione della legge n. 187/1999.

c) Decisione n. 51/2008 della Corte costituzionale, pubblicata il 2 febbraio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa decisione dichiara la legge n. 187/1999, così come modificata dall'ordinanza n. 16/2006, incostituzionale. I giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto che l'attività del Consiglio nazionale per lo studio degli archivi della *Securitate* (« C.N.S.A.S. ») avesse natura giurisdizionale, il che ne faceva un'autorità straordinaria, vietata dalla Costituzione rumena (art. 125, quinto comma). I motivi della decisione insistono tra l'altro sulla mancanza, nel procedimento dinanzi al C.N.S.A.S., delle garanzie di un equo processo.

d) Ordinanza d'urgenza del Governo (« O.U.G. ») n. 24/2008 relativa all'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli della *Securitate*. Questa ordinanza ha come scopo quello di trovare una soluzione in seguito alla situazione determinata dalla decisione della Corte costituzionale e di trasformare il C.N.S.A.S. in ente amministrativo autonomo, senza alcuna funzione giurisdizionale.

e) Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.S.A.S., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2008. Questo regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del C.N.S.A.S. quale ente amministrativo autonomo, sotto il controllo del Parlamento.

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE

19. Invocando l'art. 10 della Convenzione, il ricorrente si duole in sostanza di aver subito una violazione del diritto ad una buona reputazione e del diritto all'onore a causa delle affermazioni di C.I. durante la trasmissione televisiva del 7 ottobre 1997 ed il 27 ottobre 1997 sulla rivista *Cațavencu*. Adduce le medesime doglianze per quanto riguarda le affermazioni di M.D. del 13 gennaio 1998 sul settimanale *Cațavencu*. La Corte ricorda innanzitutto di essere titolare della funzione di qualificazione

giuridica dei fatti sottoposti al suo esame. Peraltro, in passato essa ha giudicato che il diritto alla protezione della reputazione sia un diritto che, in quanto elemento della vita privata, rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 della Convenzione (si veda *Chauvy e altri c. Francia*, n. 64915/01, § 70, *in fine*, CEDU 2004-VI). L'art. 8 della Convenzione è formulato come segue:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

A. Sulla ricevibilità

i) Osservazione preliminare

20. Il Governo esprime dei dubbi circa la data di presentazione del ricorso, senza tuttavia sollevare un'eccezione in questo senso. Sostiene che non ci sarebbe nessuna prova concernente la data di presentazione del ricorso e chiede alla Corte di confermarli se il termine di sei mesi, come previsto dall'art. 35 §1 della Convenzione, sia stato rispettato nella fattispecie.

21. Il ricorrente indica che la data di presentazione del ricorso è il 16 gennaio 2001, data di spedizione della sua prima lettera alla Corte, informazione disponibile anche nell'ambito della decisione parziale sulla ricevibilità del caso, del 21 gennaio 2003. Ritiene che il suo ricorso sia stato presentato nel termine legale previsto dall'art. 35 § 1 della Convenzione.

22. La Corte ricorda, come nella sua decisione del 21 gennaio 2003 sulla ricevibilità del caso, che il presente ricorso è stato proposto il 16 gennaio 2001 (data della prima lettera del ricorrente), e che le decisioni interne definitive risalgono al 18 luglio 2000. Di conseguenza, il termine di sei mesi previsto dall'art. 35 § 1 della Convenzione è stato rispettato.

ii) Sull'eccezione di incompatibilità ratione materiae sollevata dal Governo

23. Il Governo ritiene che le affermazioni che il ricorrente denuncia come diffamatorie non siano di natura tale da ledere la sua vita privata e chiede alla Corte di respingere questa doglianza per incompatibilità *ratione materiae* con la Convenzione. Secondo il Governo, l'appartenenza o meno del ricorrente alla *Securitate* riguarda soprattutto aspetti della vita

pubblica e non di quella privata di questi. Il fatto di entrare in questa organizzazione o di collaborarvi costituisce, secondo il Governo, una manifestazione di volontà da parte del ricorrente simile all'adesione ad un'associazione, a un partito politico, o ad ogni altra attività che fuoriesca dal campo della vita privata. Secondo il Governo, al tempo dei fatti, l'appartenenza di una persona ai servizi della *Securitate* poteva essere verificata in virtù della legge n. 14 del 3 marzo 1992 sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio informazioni rumeno (consultazione di documenti segreti previo consenso del direttore del Servizio).

24. Il Governo ritiene che le affermazioni dei giornalisti fossero espresse nell'ambito di un dibattito pubblico concernente la nomina del ricorrente, noto personaggio politico, ad un posto in seno al Ministero degli Affari esteri. Il Governo riconosce che le affermazioni in contestazione possono costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della reputazione del ricorrente, ma senza che ciò possa costituire una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. Cita *a contrario* il caso *Conte Spencer e Contessa Spencer c. Regno Unito* ((dec.), n. 28851/95 e 28852/95, 16 gennaio 1998). Il Governo ricorda che, in caso di conflitto tra la libertà di espressione e la reputazione, la Corte non potrebbe attribuire loro lo stesso peso, essendo la libertà di stampa più importante, soprattutto quando sono interessati uomini politici. Infine, il Governo afferma che, se la vita privata di una persona potrebbe eventualmente essere messa in discussione dalla rivelazione di fatti veri e riguardanti degli aspetti che non hanno attitudine ad essere rivelati pubblicamente, nella fattispecie si trattava di affermazioni inesatte che non possono arrecare pregiudizio al ricorrente in quanto non riguardavano degli aspetti legati alla sua vita privata.

25. Il Governo ritiene che si tratti nel caso di specie di una controversia tra privati, riguardante delle informazioni sul passato del ricorrente, né segrete, né riservate, concernenti la vita pubblica di questi. Secondo il Governo, il presente caso è diverso dal caso *Rotaru* precitato e presenta una situazione simile a quella del caso *Ždanoka c. Lettonia* ((dec.), n. 58278/00, 6 marzo 2003) (uso di informazioni pubbliche sulla collaborazione dei ricorrenti, uomini politici, con gli ex regimi comunisti).

26. Il ricorrente ritiene che l'approccio suggerito dal Governo, secondo cui «l'adesione alla *Securitate*» sarebbe simile all'adesione ad un'associazione o ad un partito politico, sia improprio. Insiste sul fatto che i tribunali rumeni sono venuti meno al loro dovere di tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Secondo il ricorrente, dopo la caduta del regime comunista nel 1989, la *Securitate* era accostata ai gruppi mortiferi nazisti. Ritiene che il regime che è venuto dopo la caduta del comunismo abbia impedito l'accesso ai fascicoli detenuti dalla *Securitate* al fine di poter fare una certa confusione e manipolare l'opinione pubblica. Nelle sue osservazioni in replica a quelle formulate dal Governo, sulla ricevibilità e sulla fondatezza del caso, il ricorrente chiede alla Corte di

ordinare al Governo rumeno di chiarire la sua situazione per quanto riguarda l'appartenenza alla *Securitate*. Aggiunge che non si tratta di una disputa tra privati, come sostiene il Governo, perché C.I. e M.D. difenderebbero gli interessi di un certo partito politico. Infine, il ricorrente fa riferimento all'attestato da parte del C.N.S.A.S. che dimostra che egli non era stato identificato come un agente o collaboratore della *Securitate*.

27. La Corte ricorda che la nozione di vita privata comprende degli elementi che si riferiscono all'identità di una persona, quali il suo nome, la sua foto, la sua integrità fisica e morale; la garanzia offerta dall'art. 8 della Convenzione è diretta soprattutto ad assicurare lo sviluppo, senza ingerenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle relazioni con i suoi simili. Esiste quindi una sfera di interazione tra l'individuo e dei terzi che, anche in un contesto pubblico, può rientrare nell'ambito della «vita privata» (si veda *Von Hannover c. Germania* [GC], n. 59320/00, § 50, CEDU 2004-VI). La Corte ha concluso che la pubblicazione di una fotografia interferisce con la vita privata di una persona anche se questa persona è un personaggio pubblico (*Schüssel c. Austria* (dec.), n. 42409/98, 21 febbraio 2002, e *Von Hannover* cit., § 53).

28. Nel presente caso si tratta di due pubblicazioni e di una trasmissione televisiva suscettibili di ledere la reputazione del ricorrente. Ora, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che, in quanto elemento della vita privata, rientra nell'ambito dell'art. 8 della Convenzione (si vedano *Abeberry c. Francia* (dec.) n. 58729/00, 21 settembre 2004 e *Leempoel & S.A. ED Ciné Revue c. Belgio*, n. 64772/01, § 67, 9 novembre 2006). Nel caso *Chauvy* precitato (che riguardava una violazione della libertà di espressione), la Corte ha ritenuto che la reputazione di una persona, offesa dalla pubblicazione di un libro, fosse tutelata dall'art. 8 della Convenzione e che il suo compito fosse quello di verificare se le autorità avessero realizzato un giusto equilibrio nella tutela di due valori garantiti dalla Convenzione (artt. 8 e 10) e che possono trovarsi in conflitto in questo tipo di cause.

29. Che si tratti della pubblicazione di un rapporto da parte delle autorità dello Stato, nel caso di un'inchiesta concernente l'attività commerciale della società dei ricorrenti (si veda *Fayed e House of Fraser Holdings plc c. Regno Unito*, n. 17101/90, decisione della Commissione del 15 maggio 1992), o della pubblicazione di una serie di articoli che accusano il ricorrente di omicidio (si veda *White c. Svezia*, n. 42435/08, §§ 19 e 30, 19 settembre 2006), o dell'uso di un termine diffamatorio, accompagnato da una fotografia del ricorrente, pubblicato su un settimanale (si veda *Minelli c. Svizzera*, (dec.), n. 14991/02, 14 giugno 2005), la Corte conferma la tutela del diritto alla reputazione di una persona da parte dell'art. 8 della Convenzione, come parte integrante del diritto al rispetto della vita privata. In un altro caso, la questione della tutela del diritto al rispetto della reputazione da parte dell'art. 8 della Convenzione è stata lasciata aperta (si

veda *Gunnarsson c. Islanda*, (dec.), n. 4591/04, 20 ottobre 2005). Infine, nel caso *Pfeifer c. Austria* (n. 12556/03, § 35, *in fine*, 15 novembre 2007), la Corte ha giudicato che la reputazione di una persona costituisca una parte della sua identità personale e psichica, che rientrano nell'ambito della sua vita privata, anche nel quadro di una critica nel contesto di un dibattito pubblico. Di conseguenza, l'art. 8 trova applicazione nel caso di specie. Ne discende che l'eccezione preliminare del Governo deve essere respinta.

30. La Corte constata poi che questo ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Rileva per di più che questo non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide quindi di dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

31. Il Governo considera che un'eventuale applicazione dell'art. 8 della Convenzione, nel caso di specie, comporterebbe un conflitto tra due diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e la libertà di espressione. Ciascuno di questi diritti sarebbe suscettibile, secondo il Governo, di limitare l'esercizio dell'altro e di essere esso stesso limitato. Ritiene che nella fattispecie il diritto alla protezione della reputazione si scontri con la libertà di espressione. Il governo ricorda l'importanza del margine di apprezzamento dello Stato, sia sul terreno dell'art. 8 che su quello dell'art. 10 della Convenzione.

32. Il Governo ritiene che un'eventuale condanna dei giornalisti sarebbe stata contraria alle disposizioni dell'art. 10 della Convenzione. A suo giudizio, è innegabile che nella fattispecie si trattava di un dibattito di interesse pubblico, vale a dire l'interesse di conoscere i collaboratori del vecchio regime e di evitare che queste persone occupino dei posti nella nuova democrazia instaurata. E' il caso del ricorrente, che si presentava come candidato ad un posto di Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri. Ciò confermerebbe, secondo il Governo, la natura fattuale delle affermazioni. Il Governo ritiene che spettasse al ricorrente provare il contrario, situazione nella quale i tribunali interni avrebbero allora potuto condannare i giornalisti per diffamazione. Per quanto riguarda gli obblighi positivi che discendono dall'art. 8 della Convenzione, secondo il Governo, il sistema giudiziario dovrebbe offrire al ricorrente una via di ricorso al fine di ottenere una riparazione della violazione allegata; ora, nella fattispecie, il ricorrente ha usufruito della possibilità di presentare querela per diffamazione, il che è stato riscontrato dai tribunali interni; e, peraltro, come la Corte ha constatato nella sua decisione sulla ricevibilità del 21 gennaio 2003, il procedimento contenzioso ha avuto natura imparziale.

33. Il ricorrente sostiene di non aver mai lavorato per la *Securitate*. A suo avviso, spettava alle autorità nazionali condurre delle ricerche per sapere se le suddette affermazioni corrispondevano alla realtà. A tale

proposito, egli ritiene che le autorità abbiano rifiutato di consentire l'accesso degli interessati alle informazioni contenute nei fascicoli della *Securitate*, al fine di manipolare l'opinione pubblica e di calunniare i membri dell'opposizione, della quale egli faceva parte. Secondo lui, non si trattava di ostacolare l'esercizio della libertà di espressione, ma soltanto di mettere certi limiti alle affermazioni diffamatorie che avevano recato pregiudizio al suo diritto al rispetto della propria reputazione. Rimanda alle osservazioni del Governo, secondo le quali le affermazioni dei giornalisti avevano natura fattuale, il che contraddice la motivazione presa in considerazione dai tribunali interni e conferma la sua tesi.

34. La Corte osserva che il ricorrente non si lamenta di un atto dello Stato, bensì di una mancanza di tutela sufficiente della sua reputazione da parte di questo.

35. La Corte ribadisce che se l'art. 8 ha fondamentalmente come scopo quello di proteggere l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da simili ingerenze: a questo impegno negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. Essi possono richiedere l'adozione di misure che mirino al rispetto della vita privata perfino nelle relazioni degli individui tra di loro. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell'art. 8 non si presta ad una definizione precisa: i principi applicabili sono però equiparabili. In particolare, in entrambi i casi, occorre tener conto del giusto equilibrio da instaurare tra l'interesse generale e gli interessi dell'individuo, godendo lo Stato in qualsiasi caso di un margine di apprezzamento (si veda *Pfeifer* cit., § 37).

36. Nella fattispecie, spetta alla Corte stabilire se lo Stato, nel contesto degli obblighi positivi che discendono dall'art. 8 della Convenzione, abbia realizzato un giusto equilibrio nella tutela del diritto del ricorrente alla reputazione, parte integrante del diritto alla protezione della vita privata, e della libertà di espressione tutelata dall'art. 10 (si veda, fra l'altro *Von Hannover* cit., § 70).

37. La Corte osserva che le affermazioni del giornalista C.I., durante la trasmissione televisiva del 7 ottobre 1997, contenevano delle parole esplicite concernenti la collaborazione del ricorrente con la *Securitate*. L'articolo di stampa pubblicato il 27 ottobre 1997 dallo stesso giornalista rafforzava i medesimi discorsi. In questa occasione, C.I. non metteva in dubbio la condizione del ricorrente di agente della *Securitate*, attribuendogli pure un grado superiore nella gerarchia dei vecchi servizi segreti (si vedano i §§ 5 e 6 sopra). L'articolo del 13 gennaio 1998, pubblicato da M.D., riguardava lo stesso soggetto e conteneva discorsi simili (si veda il § 10 sopra). La Corte ritiene che, sebbene vi siano stati tre episodi diversi, i discorsi per cui è causa si inserivano nel quadro dello stesso dibattito e facevano parte di una campagna di stampa rivolta contro il ricorrente.

38. La Corte ricorda che la libertà di espressione costituisce uno dei capisaldi fondamentali di una società democratica e che tale libertà vale non soltanto per le «informazioni» o «idee» accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scandalizzano o inquietano. Così impongono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non esiste alcuna «società democratica». La stampa svolge un ruolo fondamentale in una società democratica: se essa non deve superare certi limiti, trattandosi in particolar modo della protezione della reputazione e dei diritti altrui, tuttavia le spetta comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e responsabilità, informazioni ed idee su tutte le questioni di interesse generale. La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso ad una certa dose di esagerazione, se non addirittura di provocazione (si veda *Von Hannover* cit., § 56).

39. In questo contesto, la Corte ritiene che debba entrare in gioco l'obbligo positivo derivante dall'art. 8 della Convenzione, se le affermazioni in questione oltrepassano i limiti delle critiche accettabili dal punto di vista dell'art. 10 della Convenzione (cfr. *mutatis mutandis Chauvy* cit., § 70 *in fine*).

40. La Corte ricorda inoltre che l'art. 10 § 2 della Convenzione lascia poco spazio a limitazioni della libertà di espressione nel settore del discorso politico o delle questioni di interesse generale. Inoltre, i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico, interessato in questa veste, rispetto ad un semplice privato: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un attento controllo di ogni sua mossa tanto da parte dei giornalisti quanto da parte della massa dei cittadini; egli deve, di conseguenza, dimostrare una tolleranza maggiore (si veda *Feldek c. Slovacchia*, n. 20032/95, § 74, CEDU 2001-VIII).

41. Nella sua prassi, la Corte distingue tra fatti e giudizi di valore. Se la materialità dei primi si può provare, i secondi non si prestano ad una dimostrazione della loro precisione. Per i giudizi di valore, questa esigenza non è realizzabile e costituisce una minaccia per la libertà di opinione in sé, elemento fondamentale del diritto garantito dall'art. 10 (cfr. *Lingens* cit., p. 28, § 46, e *Ivanciuc c. Romania*, (dec.), n. 18624/03, 8 settembre 2005).

42. Ciò non toglie che il fatto di chiamare direttamente in causa delle persone determinate comporta l'obbligo di fornire un fondamento di fatto sufficiente, e che anche un giudizio di valore può rivelarsi esagerato se è completamente privo di un fondamento in fatto (cfr. *Ivanciuc* cit. e *Cumpănă e Mazăre* cit. (§§ 98-101)).

43. La Corte ritiene che il tema del dibattito in questione – l'adozione di una legislazione che consentisse di rivelare i nomi degli ex collaboratori della *Securitate* – dibattito cui è stato dato rilievo mediatico e seguito con attenzione dal grande pubblico, costituisca un interesse fondamentale per l'intera società rumena. La collaborazione degli uomini politici con questa organizzazione era una questione sociale e morale molto sensibile nello

specifico contesto storico della Romania (si veda *mutatis mutandis* C.V. *Tudor c. Romania* (dec.) n. 6928/04, 15 giugno 2006).

44. La Corte ritiene che, nonostante il carattere satirico del settimanale *Cațavencu*, gli articoli in questione fossero di natura tale da offendere il querelante, perché non c'era alcun indizio riguardante l'eventuale appartenenza di questi a tale organizzazione. Osserva anche che il messaggio degli articoli oggetto di controversia era chiaro ed esplicito, privo di ogni elemento ironico o umoristico.

45. Se in virtù del ruolo che le è devoluto la stampa ha effettivamente il dovere di avvertire il pubblico quando è informata di presunte malversazioni da parte di amministratori locali e di funzionari pubblici, il fatto di chiamare direttamente in causa delle persone determinate, indicando i loro nomi e le loro cariche, comportava per i giornalisti l'obbligo, nel caso di specie, di fornire una base fattuale sufficiente (*Lešnik c. Slovacchia*, n. 35640/97, § 57 *in fine*, CEDU 2003-IV; *Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonia*, n. 57829/00, § 44, 27 maggio 2004). Ora, nella fattispecie non si trattava né di una questione che sfugge alla categoria dei fatti storici chiaramente comprovati, né di un'informazione concernente il passato del ricorrente, divulgata dal ricorrente stesso, né di resoconti ufficiali che potevano costituire una base per la divulgazione di certe informazioni (si vedano *a contrario* *Chauvy* (§ 69), *Feldek* (§ 86) precitate, e *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* ([GC], n° 21980/93, §§ 68-72, CEDU 1999-III).

46. Quando si esamina il tenore dei discorsi per cui è causa, nel loro complesso, risulta che essi contenevano delle accuse limitate ai fatti e che i due giornalisti intendevano trasmettere all'opinione pubblica un messaggio poco ambiguo – vale a dire che il ricorrente, personaggio politico noto nella nuova democrazia rumena, aveva avuto una posizione importante nell'apparato repressivo comunista, si era «mascherato» dopo la Rivoluzione del 1989 da difensore della democrazia (si vedano, *mutatis mutandis*, *Cumpănă e Mazăre*, cit., § 100 e *Perna*, cit., § 47). La Corte è convinta che i discorsi oggetto di lite riguardassero direttamente la persona del ricorrente e non le sue doti professionali (si veda *a contrario* e *mutatis mutandis* *Nikula c. Finlandia*, n. 31611/96, §§ 51-52, CEDU 2002-II).

47. In questo contesto, e tenuto conto del clima di terrore instaurato dagli agenti dei vecchi servizi segreti, la Corte non potrebbe condividere l'opinione dei tribunali interni secondo la quale le affermazioni di C.I. e di M.D. avevano un carattere «generico ed indeterminato». Peraltro, il Governo non contesta la natura fattuale delle affermazioni (si veda il § 31 sopra).

48. Di conseguenza, la Corte non crede che si possa vedere in ciò il ricorso alla «dose di esagerazione» o di «provocazione» di cui è consentito fare uso nel quadro dell'esercizio della libertà giornalistica (*Dalban c. Romania* [GC], n. 28114/95, § 49, *Raccolta*, 1999-VI). A suo

avviso, il presente caso verte su una presentazione deformata della realtà, sprovvista di qualsivoglia fondamento fattuale (si veda *mutatis mutandis*, *Constantinescu c. Romania*, n. 28871/95, § 73, CEDU 2000-VIII).

49. La Corte ritiene che, nel caso di specie, le affermazioni dei due giornalisti abbiano superato i limiti accettabili, accusando il ricorrente di aver fatto parte di un gruppo di repressione e di terrore utilizzato dal vecchio regime come strumento di polizia politica. A ciò si aggiunge la mancanza di un quadro legislativo che consentisse, all'epoca dei fatti, l'accesso del pubblico ai fascicoli della *Securitate*, situazione che non potrebbe essere imputabile al ricorrente.

50. Se pure si ammettesse che le affermazioni in questione possano essere considerate come dei giudizi di valore, la Corte ritiene che esse siano sprovviste di ogni fondamento fattuale. Non c'era alcun indizio che il ricorrente abbia lavorato come agente della *Securitate*; e la risposta ufficiale del C.N.S.A.S., nel 2004, ha d'altronde confermato la mancanza di qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente nelle strutture della *Securitate* (si veda il § 13 sopra).

51. Per quanto riguarda la giurisprudenza *Ždanoka* suindicata, citata dal Governo convenuto, la Corte ritiene che il caso di specie sia fondamentalmente diverso dal caso precitato. Per esempio, nel caso citato, le informazioni che comportavano l'ineleggibilità della ricorrente non erano né segrete, né tanto meno riservate, poiché potevano essere liberamente consultate negli archivi pubblici.

52. In queste circostanze, la Corte non è convinta che le ragioni avanzate dai tribunali interni al fine di tutelare la libertà di espressione fossero sufficienti per prevalere sulla reputazione del ricorrente. La Corte ritiene che non ci fosse un rapporto di proporzionalità ragionevole tra gli interessi concorrenti coinvolti.

Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

53. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

54. Il ricorrente chiede 175.200 euro a titolo di danno patrimoniale sofferto a causa delle affermazioni diffamatorie che gli avrebbero impedito di essere nominato Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e in seguito di diventare ambasciatore. Questo importo corrisponde al mancato guadagno inerente agli stipendi che il ricorrente avrebbe potuto incassare se avesse ricoperto le suddette cariche. Chiede altresì 100.000 euro a titolo di danno morale che egli avrebbe sofferto. Afferma di aver subito, egli stesso

ed i suoi familiari, delle sofferenze notevoli a seguito delle affermazioni diffamatorie in questione, essendo la sua vita privata afflitta e la sua carriera politica minata per un lungo periodo di tempo. Questa situazione sarebbe ancor più grave, secondo il ricorrente, perché una delle persone che hanno calpestato il suo diritto ad una buona reputazione, C.I., ha recentemente ammesso di aver collaborato con la *Securitate*.

55. Il Governo ritiene che l'importo richiesto dal ricorrente per il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale sia eccessivo, avendo nel contempo un carattere speculativo e futuro. Cita in questo senso la giurisprudenza *Iliya Stefanov c. Bulgaria* (n. 67755/01, § 92, 22 maggio 2008). Ad ogni modo, il Governo sostiene che il danno patrimoniale allegato dal ricorrente non sia stato provato e rinvia alla giurisprudenza *Emre c. Svizzera* (n. 42034/04, § 99, 22 maggio 2008). Infine, considera che un eventuale accertamento della violazione potrebbe costituire una riparazione sufficiente per il danno morale pretesamente sofferto.

56. La Corte condivide il parere del Governo per quanto riguarda la domanda di danno patrimoniale formulata dal ricorrente. D'altronde, il nesso tra le affermazioni diffamatorie nel caso di specie e la perdita di stipendio allegata è meramente speculativo. Pertanto, nessun importo potrebbe essere dovuto a questo titolo (cfr. *mutatis mutandis Emre cit.*, § 99).

57. Per contro, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un danno morale certo in relazione diretta con la violazione dell'art. 8 della Convenzione che essa ha accertato. La Corte ritiene che l'interessato abbia certamente provato dei sentimenti di frustrazione e di angoscia, che la constatazione di una violazione o la pubblicazione della presente sentenza non basterebbero a riparare. Avuto riguardo alle circostanze della controversia e deliberando in via equitativa come vuole l'art. 41, essa decide di accordargli 5.000 euro.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. Respinge l'eccezione preliminare sollevata dal Governo;
2. *Dichiara* il resto del ricorso ricevibile;
3. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'art. 8 della Convenzione;
4. *Ritiene*
 - i) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva

conformemente all'art. 44 § 2 della Convenzione, 5.000 euro (cinquemila euro) per danno morale, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo d'imposta;

ii) che questa somma dovrà essere convertita nella moneta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento;

iii) che a partire dallo spirare del suddetto termine e sino al pagamento, questo importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

5. *Respinge* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Santiago Quesada
Cancelliere

Josep Casadevall
Presidente